



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23-05-2023 Numero 12

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 17:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	P	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forlì Paolo	P
Biagi Luca	P	Di Felice Fabio	P
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4), lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Basilio Pertosa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente riferisce la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote IMU 2023.

Non essendoci interventi il Presidente pone la proposta in votazione.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: *"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....."*;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano

pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;
- il comma 775 dell'art. 1 della legge di Bilancio n. 197 del 2022 che proroga ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce");
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la

facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Visto il Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies – “Per l'abitazione principale è stato specificato che questa può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione. *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare."*

Visto che, sempre in tema di “abitazione principale”, la sentenza della Corte Costituzionale 12 settembre -13 ottobre 2022, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2022, n.42 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
- in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215;

Considerato quindi che la nuova definizione del concetto di abitazione principale ai fini dell'esenzione ha dirette conseguenze sul riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all'interno dello stesso Comune, che in località diverse, e che dovrà trattarsi di residenza e dimora effettiva e non fittizia quale presupposto di un principio non automatico che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dall'ufficio tributi comunale, in quanto facilmente suscettibile di elusione;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel rispetto delle condizioni contrattuali dei Patti territoriali vigenti se stipulati e vigenti;

Vista la Legge 29/12/2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023), che prevede per l'anno 2023 una riduzione al 50 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 62,5 del 2022 al 50% del 2023);

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato necessario alla luce della normativa nazionale garantire l'agevolazione riguardo la riduzione del 50% di IMU nei casi di contratto di comodato gratuito alle pertinenze dell'abitazione principale (**detta anche prima casa**). Il principio generale sulle pertinenze, applicate all'IMU, vale anche per il comodato gratuito: pertanto, il comodante può inserire nel comodato gratuito IMU registrato, anche fino a 3 pertinenze una per ogni categoria C/2, C6 e C7;

Dato atto che l'art. 1 comma 81 della Legge 29/12/2022 n. 197, ha modificato il comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come segue: *"All'art. 1, comma 759 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria dopo la lettera g) è aggiunta « g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia*

stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »;

Ritenuto quindi che altra grande novità dell'IMU 2023 è l'esonero per gli immobili occupati abusivamente (Articolo 1, commi 81 e 82). Il proprietario è esentato dal pagamento a patto che abbia presentato la denuncia per occupazione abusiva all'autorità giudiziaria;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e in particolare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ritenuto di dover approvare le aliquote IMU 2023 entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 , come da prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,8‰.
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,0‰
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13 comma 1 del Regolamento Comunale)	4,0‰.
4	Unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, comprese le pertinenze una per ogni categoria C/2, C/6, C/7	5,0‰
5	Immobile posseduto da residenti Aire e non locato	4,0‰
6	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (ex IACP)	4,0‰ e detrazione 200,00€
7	Alloggi sociali	Esenti
8	Terreni agricoli non esenti	7,6‰
9	Aree Edificabili	8,8‰

10	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,8‰
11	Immobile non locato o dato in comodato d'uso, posseduto da residenti esteri titolari di pensione maturata in convenzione internazionale con Italia	8,8‰ Ridotta del 50%
12	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU, pertanto il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il decreto 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15 art.13 D.L.201/2011, che individua il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria disciplinata dalla L. 160/2019 e successive integrazioni e modificazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 26/05/2022 revisionato con delibera di Consiglio n. 11 del 23.05.2023;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione con Prot. n. 3037 del 13.04.2023;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di consiglio n. 23 del 19/10/2020 e revisionato con Delibera di Consiglio n. 10 del 23.05.2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti 11 favorevoli, 2 astenuti (Forlì, Di Felice) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto per le motivazioni di cui sopra;
- 2) di dare atto che per l'**IMU 2023** trovano applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019 – Legge di Stabilità 2020 – che all' art 1 commi da 739 a 783 ha dettato e raccolto la nuova regolamentazione dell'Imposta Municipale Propria, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità anni 2021 e 2022 , oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022 sopra richiamata;
- 3) di approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili	8,8‰.

	oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,0‰
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.13 comma 1 del Regolamento Comunale)	4,0‰.
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, comprese le pertinenze una per ogni categoria C/2, C/6, C/7	5,0‰
5	Immobile posseduto da residenti Aire e non locato	4,0‰
6	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (ex IACP)	4,0‰ e detrazione 200,00€
7	Alloggi sociali	Esenti
8	Terreni agricoli non esenti	7,6‰
9	Aree Edificabili	8,8‰
10	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,8‰
11	Immobile non locato o dato in comodato d'uso, posseduto da residenti esteri titolari di pensione maturata in convenzione internazionale con Italia	8,8‰ Ridotta del 50%
12	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti

- 4) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023;
- 5) di dare atto che, secondo il comma 762 della Legge 160/2019 in deroga all'art 52 del D. Legislativo n. 446/97, sono previste due rate di pagamento: acconto Imu 2023 con scadenza 16 giugno 2023 e saldo Imu 2023 con scadenza 16 dicembre 2023 o versamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2023;.
- 6) di dare atto che l'imposta secondo il comma 761 della Legge 160/2019 è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

- 7) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2023 per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione legalmente espressa, 11 favorevoli, 2 astenuti (Forlì, Di Felice), ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Basilio Pertosa

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)